



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre, in Roma

Lucca Crea srl con sede in Lucca, Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, partita IVA 01966320465 nella persona del suo Presidente, Francesca Fazzi, nata a Lucca il 17.12.1961, CF FZZFNC 61T57E715T, organizzatrice della manifestazione **Lucca Comics and Games**;

Associazione Culturale ARF con sede in Roma, largo Giovan Battista Marzi snc, 00153 Roma, C.F. 96405520584, nella persona del suo Presidente, Stefano Piccoli, nato a Roma il 18/04/1970, C.F. PCCSFN70D18H5010, organizzatrice della manifestazione **ARF! Festival**;

Associazione COMICON con sede in Napoli, via Chiaia 41, 80121, partita IVA 04806351211 nella persona del suo Presidente, Claudio Curcio, nato a Napoli il 18/11/1971, C.F. CRCCLD71S18F839E, organizzatrice della manifestazione **COMICON**;

ETNA COMICS srl con sede in Catania, via Malta 3, 95127, partita IVA 05134460871, nella persona del suo legale rappresentante, Antonino Emanuele Mannino, nato a Catania il 28 aprile 1976 C.F. MNNNNN76D28C351G, organizzatrice della manifestazione **Etna Comics**;

Associazione Fumetti in Treviso con sede in Via Roggia 46, 31100 Treviso, C.F. e partita IVA 04845180266 nella persona del suo vicepresidente, Alberto Polita, nato a Treviso il 16 marzo 1979 C.F. PLTLRT79C16L407U, organizzatrice della manifestazione **Treviso Comic Book Festival**;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 Tra i soggetti sopra menzionati viene costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di “RETE ITALIANA FESTIVAL DI FUMETTO” o, in breve, “RIFF”.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione

si costituisce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017. La denominazione sarà integrata con "RETE ITALIANA FESTIVAL DI FUMETTO Ente del Terzo Settore" o, in breve, "RIFF ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma, in largo Giovan Battista Marzi snc, 00153; con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie presso le sedi dei propri Associati.

1.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo

2.1 L'Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle seguenti finalità

1. Promozione della cultura del fumetto in ogni sua forma;
2. Promozione del significato e delle finalità dei festival di fumetto organizzati sul territorio nazionale;
3. Promozione e diffusione della cultura del fumetto anche attraverso la cooperazione tra festival, incentivando il coordinamento delle iniziative nel rispetto dell'autonomia di ciascuna manifestazione;
4. Coordinamento e sviluppo delle relazioni tra Artisti, Editori, Pubblico e Autorità;
5. Promozione e sviluppo delle risorse umane del settore, con l'istituzione di corsi di formazione, convegni e seminari e altri incontri ed occasioni di aggiornamento;
6. Creazione di una rappresentanza unitaria che si faccia portavoce nei confronti delle istituzioni pubbliche delle esigenze ed istanze dei festival di fumetto realizzati sul territorio nazionale;
7. Organizzare ogni forma di iniziativa atta a soddisfare la finalità di cui al punto 1;

2.2 L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via

esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.3 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, della collaborazione con le Istituzioni Statali e con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, attuando anche diverse forme di partenariato pubblico-privato.

2.4 L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata ma comunque collegata e coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

2.5 L'Associazione potrà svolgere ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.

2.6 L'Associazione, infatti, per il raggiungimento delle predette finalità, intende promuovere, anche in collaborazione con altri enti, organismi e realtà nazionali ed internazionali, molteplici attività, in particolare:

1. **Attività culturali:** convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, pubblicazioni;
2. **Attività di formazione:** workshop e corsi di sceneggiatura, di disegno; istituzione di gruppi di studio e di ricerca legati al mondo del fumetto al suo sviluppo sia come mezzo di comunicazione che come prodotto commerciale.

2.7 L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, e nelle condizioni e nei

limiti di cui all'art. 7 del C.T.S. e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

2.8 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2.9 L'Associazione si vuole apolitica e apartitica e opererà sempre nel pieno rispetto dei valori di libertà, dignità della persona umana e tutela della salute, riconoscendosi nei valori della Costituzione e della Resistenza, di ripudiare il fascismo, il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa, ripudiando altresì ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico. Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione agirà in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e responsabilità, favorendo un ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli associati e dei collaboratori.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

3.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1. del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice Terzo Settore.

3.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 4 - Soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, organizzatrici di festival di fumetto che ne condividano le finalità e siano interessate a partecipare alle attività ed iniziative organizzate per la loro realizzazione.

4.2 I soci possono essere:

- **Soci Fondatori** dell'Associazione le persone giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione e che come tali ne condividono gli scopi e presentano profili di esperienza nella realizzazione di festival di fumetto che si svolgono sul territorio nazionale;
- **Soci Ordinari**, senza alcuna forma di discriminazione, tutte le persone fisiche e giuridiche organizzatrici di festival di fumetto, che presentano profili di esperienza nella realizzazione di festival di fumetto che si svolgono sul territorio nazionale, che successivamente alla costituzione della Rete hanno condiviso gli scopi dell'Associazione e hanno manifestato la volontà di contribuire al loro perseguimento.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Ammissione del socio

5.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

5.2 Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

5.3 La domanda di adesione formalizzata su apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- 1) la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto ed i regolamenti associativi e l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile richiedere per perseguire le finalità statutarie;
- 2) l'esatta denominazione del richiedente, la sua sede legale, le generalità del

legale rappresentante ed eventualmente di coloro che possono assumere cariche associative;

3) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme sulla privacy.

5.4 Per essere accettati come socio ordinario il richiedente dovrà soddisfare almeno 4 dei seguenti 5 criteri:

- Il festival organizzato dal richiedente deve avere come focus principale il fumetto.
- Il festival organizzato dal richiedente deve svolgersi da almeno 5 edizioni (non consecutive, non annuali).
- Il festival organizzato dal richiedente deve avere una rilevanza nazionale ed un orientamento internazionale.
- Il festival organizzato dal richiedente deve avere un chiaro programma culturale (mostre, incontri, ospiti, workshop, ecc...).
- Il programma del festival organizzato dal richiedente deve avere una stretta relazione con il mercato e la consapevolezza dell'importanza della fattibilità economica e della sostenibilità del fumetto come prodotto editoriale.

5.5 I nuovi membri sono ammessi, su proposta del Consiglio direttivo, con decisione dell'Assemblea generale a maggioranza qualificata, pari ai 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ordinario e sarà inserito nel libro soci.

5.6 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.7 Ogni festival può essere rappresentato da un rappresentante;

5.8 L'iscrizione all'Associazione vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non è stato presentato dal socio formale atto di dimissioni e sempre che venga conferita tempestivamente la quota associativa.

Le dimissioni avranno decorrenza immediata dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata A/R .

5.9 In caso di palesi e documentate violazioni degli obblighi statutari il socio può essere espulso dall'Associazione. L'espulsione del socio è deliberata dall'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei voti.

5.10 Nell'Associazione è prevista anche la figura del **Socio Onorario**, con funzione consultiva e senza diritto di voto; Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa.

5.11 Possono ricoprire la qualifica di soci onorari le persone fisiche o giuridiche che anche non avendo le caratteristiche statutarie per essere ammessi quali soci ordinari, si siano distinti nell'ambito del fumetto e dell'organizzazione di festival ed eventi ad esso collegati. Le modalità di ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo caso per caso e proposte all'Assemblea per l'approvazione, a maggioranza assoluta.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali, avere accesso ai documenti, delibere e ogni altro documento dell'Associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6.2 Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

7.1 La qualità di socio si perde per:

- a) scioglimento o fallimento;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 8 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- d) Organo di controllo.

Art. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

9.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo

designato dalla stessa Assemblea.

9.3 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

9.4 I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario Generale, e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso.

9.5 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

9.6 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

9.7 Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

9.8 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

9.9 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9.10 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

9.11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto degli aderenti, in proprio o in delega.

10.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

10.3 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto

ad un voto per ciascuna delega, salvo l'intervenuta approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di un diverso criterio di ponderazione e ripartizione dei voti spettanti in seno all'Assemblea a ciascun associato, in base a criteri quali il peso economico, il numero di festival organizzati ed eventuali altri da determinare.

10.4 È ammessa la presenza in via elettronica mediante videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'espressione del voto è ammessa con le medesime modalità.

10.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.6 Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.2 Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

Art. 12 - Consiglio direttivo

12.1 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro, sei, otto membri (per un totale compreso tra cinque e nove). Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive.

12.2 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti due Vice Presidenti.

12.3 Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante avviso scritto da inviare ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai consiglieri) - il mancato rispetto del suddetto termine non rileva in caso di riunione del consiglio direttivo con la partecipazione di tutti i componenti -, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

12.4 Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando

l'attività e autorizzando la spesa;

- e) nominare il Segretario Generale (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/ Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti, al quale potrà delegare particolari compiti di propria competenza;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- l) determinare l'ammontare delle quote associative dei soci fondatori e dei nuovi soci ammessi all'Associazione, purché a quote associative differenziate o a categorie di soci diverse non corrispondano diritti e prerogative diversi;
- m) proporre all'Assemblea eventuali criteri quali-quantitativi per ripartire e ponderare i voti spettanti a ciascun associato in Assemblea, funzionali ad assicurare una paritaria rappresentatività degli associati e nel pieno rispetto del principio di democrazia interna e di rappresentatività dell'organo assembleare, nei termini e con i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore;

12.5 Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 - Presidenza

13.1 Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del

codice civile.

13.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

13.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

13.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

13.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

13.7 Il Segretario Generale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 14 - Organo di controllo

14.1 A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo è nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

14.2 L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

14.3 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione come stabilite nel presente statuto;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

14.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Risorse economiche

15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

15.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, e di utilità sociale.

Art. 16 - Beni

16.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

16.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17 - Scritture contabili e bilancio

17.1 I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

17.2 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

17.3 Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Norme di rinvio e disposizioni finali

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.